

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 1 OTTOBRE 2001

N. 146

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

#### PARTE SECONDA

##### *Atti e comunicazioni degli enti locali*

COMUNE DI NOVOLI (Lecce)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 105 suppl. del 1.6.92**

Pag. 8376

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (Foggia)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 31 del 14.2.92**

Pag. 8393

## PARTE SECONDA

*Atti e comunicazioni degli enti locali*

COMUNE DI NOVOLI (Lecce)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 105 suppl. del 1.6.92****COMUNE DI NOVOLI  
Provincia di Lecce****TITOLO I  
PRINCIPI FONDAMENTALI****Art. 1  
Poteri e funzioni**

1. Il Comune di Novoli è Ente Autonomo titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e delle Regioni secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge la sua funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

2. Il Comune di Novoli ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

**Art. 2  
Territorio - Gonfalone - Stemma**

1. Invariato.
2. Può promuovere iniziative dirette a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione.
3. Invariato.
4. Invariato.

**Art. 3  
Autonomia e partecipazione**

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti

dalla Costituzione, dalla legge dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettiva l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti d'uguaglianza.

2. Invariato.
3. Invariato.

**Art. 4  
Servizi sociali**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Invariato.
6. Invariato.
7. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale e naturalistico ambientale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

**Art. 5  
Sviluppo economico**

Invariato.

**Art. 6  
Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la Regione, Provincia ed altri Enti Istituzionali, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

**Art. 7  
Limiti alle funzioni**

Invariato.

**Art. 8**  
**L'attività amministrativa**

Invariato.

**Art. 9**  
**Programmazione**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Invariato.

**Art. 10**  
**L'informazione**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge e dallo statuto e dai relativi regolamenti, anche nei confronti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.

**Art. 11**  
**(ex art. 10 bis)**  
**Pari opportunità**

1. Il Comune promuove ed attua iniziative al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna cercando di garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti aziende ed istituzioni da esse dipendenti.
2. Invariato.

**TITOLO II**  
**ORGANI ELETTIVI**

**Art. 12**  
**(ex art. 11)**  
**Organi**

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, il

Sindaco e nei limiti delle previsioni statutarie il Presidente del Consiglio.

**Art. 13**  
**(ex art. 12)**  
**Consiglio comunale**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Il Consiglio comunale, nella seduta consiliare di convalida degli eletti procede alla elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio. Il distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia con i colori del Comune: rosso e blu, e lo stemma della Repubblica.

5. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune computando a tal fine il Sindaco. Nel caso in cui nessun consigliere consegua tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, a nuova votazione ed è eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Con le stesse modalità e con separata votazione, il Consiglio Comunale elegge il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, presiede l'adunanza il Consigliere Anziano, intendendo con ciò il più votato.

6. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è effettuata nella prima seduta Consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto. Il Presidente e il vice Presidente possono essere revocato con le stesse modalità previste per la loro elezione.

7. Il Presidente del Consiglio tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni secondo quanto previsto dalle leggi e dall'apposito regolamento. Rappresenta il Consiglio Comunale, mantiene i rapporti con il Sindaco, la Giunta ed i gruppi consiliari, al fine del buon andamento dei lavori del Collegio. Fatto salvo quanto indicato dal Regolamento, compete al Presidente:

- a. la presidenza e il coordinamento dei lavori della Commissione dei Capigruppo;
- b. la convocazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
- c. la stesura dell'ordine del giorno, sulla base delle richieste formulate dal Sindaco e dai Consiglieri;
- d. il potere di mantenere l'ordine, di assicurare l'os-

- servanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle riunioni;
- e. la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;
- f. l'espulsione dall'aula, previo avvertimento, di chiunque, compresi i consiglieri, sia causa di grave disordine e di turbativa al regolare svolgimento della seduta consiliare;
- g. la scelta degli scrutatori, garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare.

8. Con norme regolamentari e organizzative il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio e al Presidente del Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

**Art. 14**  
**(ex art. 13)**  
**Competenze**

Invariato.

**Art. 15**  
**(ex art. 14)**  
**Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

1. Eleggere il Presidente del Consiglio Comunale;
2. (ex comma 1 invariato)
3. (ex comma 2) approvare i regolamenti comunali previsti per legge (ex comma 3 abrogato).
4. Definire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali.
5. (invariato).
6. Approvare i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici.
7. (invariato).
8. (invariato).
9. Approvare i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi.
10. (invariato).
11. (invariato).
12. (invariato).
13. (invariato).
14. (invariato).
15. (invariato).
16. Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi

con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

17. (invariato).

18. Approvare la contrazione di mutui non previsti espressamente da atti fondamentali e l'emissione di prestiti obbligazionari.

19. (invariato).

20. (invariato).

21. (invariato).

22. Decidere sulle condizioni d'ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge.

23. (invariato).

24. (invariato).

25. Discutere ed approvare in apposito documento le linee programmatiche di mandato.

26. Definire gli indirizzi, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, per l'organizzazione e il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e degli orari d'apertura e chiusura degli uffici pubblici.

**Art. 16**  
**(ex art. 14 bis)**  
**Mozione di sfiducia**

1. Invariato.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso d'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

**Art. 17**  
**(ex art. 15)**  
**Sessioni e convocazioni**

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previ-

sione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono effettuata dal presidente del Consiglio di sua iniziativa o per richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. Il presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In caso d'impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

11. Il funzionamento del C.C. è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento deve prevedere in particolare:

- modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte;
- numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, che, in ogni caso dovrà essere di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri che la legge

asigna al comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

**Art. 18**  
**(ex art. 16)**  
**Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee, nonché commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Invariato.

3. Invariato.

4. Invariato.

5. La presidenza delle commissioni di controllo, garanzia e d'indagine ove istituito, è affidata alla minoranza coi criteri stabiliti dal regolamento del C.C.

**Art. 19**  
**(ex art. 17)**  
**Attribuzioni delle Commissioni**

1. Invariato.

2. Invariato.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni; la nomina del presidente delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite; le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune; forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione; metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

**Art. 20**  
**(ex art. 18)**  
**Consiglieri**

1. Invariato.

2. Invariato.

3. Invariato.

4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, in caso di surrogazione, non appena adot-

tata dal Consiglio la relativa deliberazione. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.

5. Invariato.
6. Invariato.

#### **Art. 21**

**(ex art. 19)**

#### **Diritti e doveri dei consiglieri**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Oltre che nei casi previsti dalla legge i Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. A tal riguardo il presidente del C.C. a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze ingiustificate, maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 7.8.90 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali elementi probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che in ogni modo non può essere inferiore a gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento.

6. Scaduto tale termine la decadenza è pronunciata da C.C. a norma del regolamento e negli stessi termini o modalità previsti dalla legge per la dichiarazione d'incompatibilità.

#### **Art. 22**

**(ex art. 20)**

#### **Gruppi Consiliari**

1. Invariato.
2. Ai gruppi consiliari sono forniti, compatibilmente con le strutture comunali, attrezzature di sup-

porto e di assistenza giuridica, tecnica e amministrativa onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.

#### **Art. 23**

**(ex art. 22)**

#### **Elezioni e prerogative**

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione d'appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del C.C.

3. Con cadenza almeno annuale, o in ogni caso in coincidenza con il conto consuntivo, il Consiglio, provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato d'attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

#### **Art. 24**

**(ex 22 bis)**

#### **Divieto di incarichi e consulenze**

1. Invariato.
2. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale da essi amministrato.

**Art. 25**  
(ex art. 21)  
**Giunta comunale**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e le finalità dell'ente nel quadro delle linee programmatiche generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Invariato.
5. Gli assessori, possono, con delega del Sindaco, essere preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale;
6. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata in qualsiasi momento dal Sindaco.

**Art. 26**  
(ex art. 23)  
**Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 (sei) Assessori di cui uno è investito della carica di vice Sindaco.
2. In sede di prima attuazione, il Sindaco può modificare il numero degli Assessori, secondo il precedente comma, entro 30 giorni dalla data di esecutività dello Statuto.
3. Gli Assessori sono scelte normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti d'eleggibilità e in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

**Art. 27**  
(istituito con il presente)  
**Nomina**

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve

sostituire entro 15 giorni gli Assessori revocati o dimissionari.

3. Il Sindaco, durante il corso del mandato, non può modificare il numero degli Assessori.

4. Le cause d'incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, d'affinità di primo grado, d'affiliazione e i coniugi.

5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

**Art. 28**  
(ex art. 24)  
**Funzionamento della Giunta**

Invariato.

**Art. 29**  
(ex art. 25)  
**Attribuzioni**

1. Invariato.
2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento. Collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.
3. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. (ex comma 3) invariato:
  - a. propone al Consiglio i regolamenti e predispone lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale nel termine indicato dal regolamento di contabilità;
  - b. approva i progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non siano attribuiti agli altri organi;
  - lett. c d invariate;

- e. determina le aliquote dei tributi e delle tariffe istituiti dal Consiglio Comunale;  
lett. f g h i l m invariate;
- n. provvede all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche e dei singoli piani finanziari nei limiti di cui al precedente art. 15 comma 6, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;  
lett. o p q r s invariate.
5. (ex comma 4) invariato.

### **Art. 30**

(ex art. 26)

#### **Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati od a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze previste espressamente. Le sedute consiliari di seconda convocazione (che deve, comunque, aver luogo in altro giorno) sono valide con la maggioranza indicata nel regolamento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale e la relazione revisionale e programmatica con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sia in prima che in seconda convocazione.

2. Invariato.

3. Invariato.

4. Invariato.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 31**

(ex art. 279)

#### **Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi d'ineleggibilità, d'incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella prima seduta di insediamento, il giuramento di osservare localmente la Costituzione Italiana.

1. Egli rappresenta il comune anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintendendo alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi ammi-

nistrativi e gestionali, nonchè sull'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio com.le, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo d'amministrazione, di vigilanza e poteri d'autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracollo.

### **Art. 32**

(ex art. 27 bis)

#### **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del sindaco**

1. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

2. Le dimissioni in ogni modo presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. L'impedimento permanente del Sindaco è accer-



tato da una commissione di .....3..... persone elette dal Consiglio comunale e composta di soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

4. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano d'età dove vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

5. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulla rilevanza dell'impedimento.

6. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

### **Art. 33**

**(ex. art. 28)**

#### **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, in particolare il Sindaco;

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio com.le;
- c) Convoca i comizi per i referendum;
- d) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) Nomina il segretario comunale, scegliendole nell'apposito albo;
- f) Conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore,
- g) Nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

### **Art. 34**

**(ex. art. 29)**

#### **Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di

vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione d'atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente e avvalendosi del segretario comunale e del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

### **Art. 35**

**(ex art. 30)**

#### **Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione;

- a) Esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge.
- b) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.
- c) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
- d) Entro 30 giorni risponde alle integrazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dal Consiglio.

### **Art. 36**

**(istituito)**

#### **Scioglimento e sospensione del consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, per su proposta del Ministro dell'Interno:

- a. quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi persistenti violazioni della legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b. quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

- b1. impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
- b2. dimissioni del Sindaco;
- b3. cessazioni dalla carica per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo del comune, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
- b4. riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio;
- c. quando non sia approvato nei termini di bilancio.

**Art. 37**  
**(ex art. 31)**  
**Vicesindaco**

- 1. Invariato.
- 2. Invariato.
- 3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

**Art. 38**  
**Status degli amministratori**

1. Il Comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità proprie e quelle dei dirigenti.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti del consiglio comunale, della giunta, delle commissioni comunali previste per legge, delle commissioni consiliari formalmente costituiti hanno diritto di assentarsi dal servizio secondo e nei limiti delle previsioni di legge.

4. Al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai componenti della Giunta com.le compete una inden-

nità di funzione determinata con decreto del Ministero dell'interno adottate di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I Consiglieri com.li, hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal suddetto decreto, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

5. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia, sempre che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.

**TITOLO III**  
**ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

**CAPO I**  
**SEGRETARIO COMUNALE**

**Art. 39**  
**(ex art. 32)**  
**Principi e criteri fondamentali**  
**di gestione**

- 1. Invariato.
- 2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. E' nominato e revocato secondo le procedure previste dalla relativa normativa. Continua ad esercitare le proprie funzioni, anche dopo la cessazione del mandato del Sindaco.
- 3. (ex comma 2 invariato).
- 4. (ex comma 3 invariato).
- 5. (ex comma 4 invariato).

**Art. 40**  
**(ex art. 33)**  
**Attribuzioni gestionali**

- 1. Invariato.
- 2. (eliminata lettera d):
  - a. invariata;

- b. invariata;
- c. invariata;
- d. ex lettera e invariata;
- e. ex lettera f invariata;
- f. ex lettera g invariata;
- ex lett. h) e g) eliminate.

**Art. 41****(ex art. 34)****Attribuzioni consultive**

- 1. Invariato.
- 2. Invariato.
- 3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dai Regolamenti Comunali sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

**Art. 42****(ex art. 35)****Attribuzioni di sovrintendenza -  
Direzione - Coordinamento**

Invariato.

**Art. 43****(ex art. 36)****Attribuzioni di legalità  
e garanzia**

Invariato.

**Art. 44****(ex art. 37)****Vice Segretario**

- 1. La dotazione organica del personale può prevedere un vice segretario comunale, che sarà un funzionario direttivo in possesso di laurea, nonché dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per la nomina a segretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto.
- 2. Il vice Segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e le sostituisce in caso d'assenza o impedimento.

**CAPO II  
UFFICI****Art. 45****(ex art. 38)****Principi strutturali ed organizzativi**

1. Il Comune definisce, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi, in conformità con lo statuto, e con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, le linee fondamentali d'organizzazione degli uffici, individua gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi, determinando la dotazione organica complessiva.

Ispira la sua organizzazione ai seguenti criteri:

- a. funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi d'attività, nel perseguimento degli obiettivi d'efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine periodicamente e in ogni caso all'atto dell'assegnazione delle risorse, si precede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
- b. ampia flessibilità, garantendo ampi margini alle determinazioni operative e gestionali;
- c. collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- d. garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione d'apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzioni ad unico ufficio, per ciascun procedimento della responsabilità complessiva dello stesso;
- e. armonizzazione degli orari di servizio e d'apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'unione europea.

2. Spettano ai responsabili di settore tutti i compiti, compresa l'adozione d'atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono a loro attribuiti tutti i compiti d'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

- c. la stipulazione dei contratti;
- d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- e. gli atti d'amministrazione e gestione del personale;
- f. i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppongano accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e d'irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

**Art. 46**  
**(ex art. 39)**  
**Struttura**

Invariato.

**Art. 47**  
**(ex art. 40)**  
**Personale**

Il Comune ha attuato l'istituzione dell'ufficio "Relazioni con il pubblico" ai sensi di legge, in attuazione della legge 7 agosto 90, n. 241; nell'ambito della sua autonomia promuove e disciplina la organizzazione degli uffici, i rapporti di lavoro o di impiego, nel rispetto dell'art. 27 comma 1 della Costituzione al fine di:

- a. invariato;
- b. invariato;
- c. invariato;
- d. invariato;
- e. garantire ai due sessi l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, assicurando la pari opportunità tra uomini e donne, nonché dei componenti le commissioni in genere.

2. Invariato.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina:

- la dotazione organica;
- i requisiti d'accesso e modalità d'assunzione agli impieghi;
- procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- la copertura di posti dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato ai sensi di legge.

**TITOLO IV**  
**SERVIZI**

**Art. 48**  
**(ex art. 41)**  
**Forme di gestione**

Invariato.

**Art. 49**  
**(ex art. 42)**  
**Gestione in economia**

Invariato.

**Art. 50**  
**(ex art. 43)**  
**Azienda speciale**

Invariato.

**Art. 51**  
**(ex art. 44)**  
**Istituzione**

Invariato.

**Art. 52**  
**(ex art. 45)**  
**Il consiglio di amministrazione**

Invariato.

**Art. 53**  
(ex art. 46)  
**Il presidente**

Invariato.

**Art. 54**  
(ex art. 47)  
**Il direttore**

Invariato.

**Art. 55**  
(ex art. 48)  
**Nomina e revoca**

Invariato.

**Art. 56**  
(ex art. 49)  
**Società a prevalenza  
capitale locale**

Invariato.

**Art. 57**  
(ex art. 50)  
**Gestione associata dei servizi  
e delle funzioni**

Invariato.

**TITOLO V**  
**LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I**  
**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

**Art. 58**  
(ex art. 51)  
**Istituti**

Invariato.

**CAPO II**  
**INIZIATIVA POPOLARE**  
**ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**  
**E CONSULTAZIONE**

**Art. 59**  
(ex art. 53)  
**Organismi di partecipazione  
e consultazione**

Invariato.

**CAPO III**

**Art. 61**  
(ex art. 54)  
**Referendum**

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi e propositivi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti d'interesse generale ed in materia d'esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo art. e secondo le previsioni dell'apposito regolamento, che non possono avvenire in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. Invariato.

3. Invariato.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il C.C. è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum. Il C.C. non può assumere provvedimenti contrastanti con l'esito dello stesso.

5. Invariato.

**Art. 62**  
(ex art. 55)  
**Limiti al referendum**

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni.

2. Invariato.

3. Invariato.

4. Abrogato.

**CAPO IV  
PARTECIPAZIONE AL  
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**Art. 63  
(ex art. 56)  
Diritto di partecipazione**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Il Comune disciplina in apposito regolamento i casi di tutela della riservatezza e di dati sensibili nei confronti di persone fisiche e giuridiche.

**Art. 64  
(ex art. 57)  
Comunicazione**

Invariato.

**Art. 65  
(ex art. 58)  
Accordi - Recessi - Controversie**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Abrogato.

**Art. 66  
(ex art. 59)  
Limiti al diritto di partecipazione**

Invariato.

**CAPO V**

**Art. 67  
(ex art. 60)  
L'azione popolare**

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giu-

risdizioni, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

2. Invariato.

**CAPO VI  
IL DIRITTO DI ACCESSO  
E DI INFORMAZIONE  
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI  
E ALLE STRUTTURE  
E SERVIZI**

**Art. 68  
(ex art. 61)  
Diritto di accesso**

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, al presente statuto e dal relativo regolamento.

2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Invariato.

**Art. 69  
(ex art. 62)  
Limiti al diritto di accesso**

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge.

**Art. 70  
(ex art. 63)  
Diritto all'informazione**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Le determinazioni dirigenziali si pubblicano con le stesse forme previste per le delibere.
4. (ex comma 3) invariato.
5. (ex comma 4) invariato.

**CAPO VII  
DIFENSORE CIVICO**

**Art. 71  
(ex art. 64)  
Nomina**

1. Il difensore civico è nominato dal Cons. Com.le a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune computando a tal fine il Sindaco.

2. Egli resta in carica 5 (cinque anni) ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Con mozione motivata approvata con la stessa maggioranza può essere revocato. Può essere rieletto nella stessa forma non più di un'altra volta.

3. Invariato.

**Art. 72  
(ex art. 65)  
Incompatibilità e decadenza**

Invariato.

**Art. 73  
(ex art. 66)  
Mezzi e prerogative**

Invariato.

**Art. 74  
(ex art. 67)  
Rapporti con il  
Consiglio Comunale**

Invariato.

**Art. 75  
(ex art. 68)  
Indennità di funzione**

Invariato.

**TITOLO VI  
FINANZA E CONTABILITA'**

**Art. 76  
(ex art. 69)  
Demanio e patrimonio**

Invariato.

**Art. 77  
(ex art. 70)  
Tributi comunali**

1. Invariato.

2. Invariato.

3. In tale funzione il Comune deve attenersi ai principi di cui alla L. 212/2000, garantendo in particolare che i rapporti con i contribuenti siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche mediante l'informazione elettronica, garantendo altresì, e disciplinando nell'apposito regolamento, il diritto di interpello da parte del contribuente, nonché le altre forme di garanzia per la tutela dell'integrità patrimoniale.

**Art. 78  
(ex art. 71)  
Entrate del comune**

Invariato.

**Art. 79  
(ex art. 72)  
Bilancio e programmazione**

1. Invariato.

2. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, sono predisposti dalla Giunta Comunale e presentati al Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità.

3. Invariato.

4. Invariato.

5. Invariato.

6. Invariato.

7. Abrogato.

8. Abrogato.

**Art. 80**  
(ex art. 73)

**Rendiconto della gestione**

1. Entro il termine stabilito, la Giunta propone al Consiglio Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2. Invariato.

3. Al rendiconto della gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Al rendiconto della gestione è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il rendiconto della gestione.

6. I rendiconti della gestione degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, vengono discussi ed approvati contemporaneamente al rendiconto della gestione del Comune e ad esso allegati.

**Art. 81**  
(ex art. 74)

**Revisori dei conti**

1. Invariato.

2. Invariato.

3. Essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data d'esecutività della deliberazione di nomina e non sono revocabili, salvo inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di contabilità revisori sono rieleggibili per una sola volta. Ove si proceda a sostituzione di un singolo membro della durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

4. Invariato.

5. Possono intervenire alle riunioni di Giunta e di Consiglio.

6. Invariato.

7. Invariato.

8. Invariato.

**Art. 82**  
(ex art. 75)  
**Controllo di gestione**

1. Invariato.

2. Invariato.

3. Invariato.

4. Invariato.

5. Invariato.

6. Invariato.

7. Unitamente all'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Comune disciplina, altresì, il funzionamento del Nucleo di valutazione con le varie forme di controllo allo stesso rimesso, nel rispetto dei principi di legge.

**Art. 83**  
(ex art. 76)  
**Contratti**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

c. Invariato.

d. Invariato.

e. Invariato.

2. Invariato.

3. Invariato.

**TITOLO VII**  
**FUNZIONE NORMATIVA**

**Art. 84**  
(ex artt. 77, 81, 82)  
**Statuto**

1. (ex comma 1 art. 77) invariato;  
comma 2 art. 77 eliminato.

2. (ex comma 1 art. 81) invariato.

3. (ex comma 1 art. 82) invariato.

4. (ex comma 2 art. 82) invariato.  
comma 3 art. 82 abrogato.

**Art. 85**  
(ex art. 78)  
**Regolamenti**

Invariato.



**Art. 86****(ex art. 79)****Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel D.Leg.vo 267/00 e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi di limiti inderogabili per l'autonomia del comune abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

3. Il presente statuto è stato adeguato per effetto delle leggi sopravvenute fino al T.U. approvato con D.Leg.vo 267/00.

**Art. 87****(ex art. 80)****Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari.

Comma 2 abrogato.

2. Invariato ex comma 3.

3. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi le sostituisce ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

**TITOLO VIII****Art. 88****(ex art. 83)****Disposizioni finali**

1. Invariato.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta

giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

**INDICE****TITOLO I****PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 Poteri e funzioni
- Art. 2 Territorio - Gonfalone - Stemma
- Art. 3 Autonomia e partecipazione
- Art. 4 Servizi sociali
- Art. 5 Sviluppo economico
- Art. 6 Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 7 Limiti alle funzioni
- Art. 8 L'attività amministrativa
- Art. 9 Programmazione
- Art. 10 L'informazione
- Art. 11 Pari opportunità

**TITOLO II****ORGANI ELETTIVI**

- Art. 12 Organi
- Art. 13 Consiglio comunale
- Art. 14 Competenze
- Art. 15 Attribuzioni
- Art. 16 Mozione di sfiducia
- Art. 17 Sessioni e convocazioni
- Art. 18 Commissioni
- Art. 19 Attribuzioni delle Commissioni
- Art. 20 Consiglieri
- Art. 21 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 22 Gruppi Consiliari
- Art. 23 Elezioni e prerogative
- Art. 24 Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 25 Giunta comunale
- Art. 26 Composizione
- Art. 27 Nomina
- Art. 28 Funzionamento della Giunta
- Art. 29 Attribuzioni
- Art. 30 Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 31 Sindaco
- Art. 32 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del sindaco
- Art. 33 Attribuzioni di amministrazione
- Art. 34 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 35 Attribuzioni di organizzazione

- Art. 36 Scioglimento e sospensione del consiglio comunale  
 Art. 37 Vicesindaco  
 Art. 38 Status degli amministratori

**TITOLO III  
 ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

**CAPO I  
 SEGRETARIO COMUNALE**

- Art. 39 Principi e criteri fondamentali di gestione  
 Art. 40 Attribuzioni gestionali  
 Art. 41 Attribuzioni consultive  
 Art. 42 Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento  
 Art. 43 Attribuzioni di legalità e garanzia  
 Art. 44 Vice Segretario

**CAPO II  
 UFFICI**

- Art. 45 Principi strutturali ed organizzativi  
 Art. 46 Struttura  
 Art. 47 Personale

**TITOLO IV  
 SERVIZI**

- Art. 48 Forme di gestione  
 Art. 49 Gestione in economia  
 Art. 50 Azienda speciale  
 Art. 51 Istituzione  
 Art. 52 Il consiglio di amministrazione  
 Art. 53 Il presidente  
 Art. 54 Il direttore  
 Art. 55 Nomina e revoca  
 Art. 56 Società a prevalenza capitale locale  
 Art. 57 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

**TITOLO V  
 LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I  
 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

- Art. 58 Istituti

**CAPO II  
 INIZIATIVA POPOLARE  
 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE  
 E CONSULTAZIONE**

- Art. 59 Organismi di partecipazione e consultazione

**CAPO III**

- Art. 61 Referendum  
 Art. 62 Limiti al referendum

**CAPO IV  
 PARTECIPAZIONE AL  
 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- Art. 63 Diritto di partecipazione  
 Art. 64 Comunicazione  
 Art. 65 Accordi - Recessi - Controversie  
 Art. 66 Limiti al diritto di partecipazione

**CAPO V**

- Art. 67 L'azione popolare

**CAPO VI  
 IL DIRITTO DI ACCESSO  
 E DI INFORMAZIONE  
 AGLI ATTI AMMINISTRATIVI  
 E ALLE STRUTTURE  
 E SERVIZI**

- Art. 68 Diritto di accesso  
 Art. 69 Limiti al diritto di accesso  
 Art. 70 Diritto all'informazione

**CAPO VII  
 DIFENSORE CIVICO**

- Art. 71 Nomina  
 Art. 72 Incompatibilità e decadenza  
 Art. 73 Mezzi e prerogative  
 Art. 74 Rapporti con il Consiglio Comunale  
 Art. 75 Indennità di funzione

## TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 76 Demanio e patrimonio
- Art. 77 Tributi comunali
- Art. 78 Entrate del comune
- Art. 79 Bilancio e programmazione
- Art. 80 Rendiconto della gestione
- Art. 81 Revisori dei conti
- Art. 82 Controllo di gestione
- Art. 83 Contratti

## TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 84 Statuto
- Art. 85 Regolamenti
- Art. 86 Adeguamento delle fonti normative comunali  
a leggi sopravvenute
- Art. 87 Ordinanze

## TITOLO VIII

- Art. 88 Disposizioni finali

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (Foggia)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 31 del 14.2.92**

### COMUNE DI RIGNANO GARGANICO PROVINCIA DI FOGGIA

#### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE VIGENTE, CONSEGUENTI L'ADEGUAMENTO AL T.U.E.L. DI CUI AL D.LGS. 1870872000 N. 267

Delibera consiglio comunale n. 27 del 29/06/2001

- la lettera a) e la lettera c) del comma 10 dell'art. 2, sono sostituite dalle seguenti:  
  - “a) riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lett. e) del

D.l.gs 30 103/2001 n. 165. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere motivata adeguatamente”.

“c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica; adotta, secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30/03/2001, tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica”.

- il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:  
 “1. Nel palazzo civico è assicurato un apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti”.
- il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:  
 “2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 30/08/2000 e corrispondenti ai bozzetti allegati che formano parte integrante del presente Statuto.  
 Lo stemma è “d'azzurro, alla lettera maiuscola R d'oro, accompagnata da due gigli dello stesso, uno a destra l'altro a sinistra, sormontata dalla stella di sei raggi, d'argento, accompagnata in punta dal monte alla tedesca di tre vette, di argento, uscente dalla punta. Ornamenti esteriori da Comune.  
 Il Gonfalone è “drappo giallo con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul drappo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”.
- il comma 8 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:  
 “8. Il consiglio verifica l'attuazione di detto programma nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 67”.

- il comma 2 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:  
"2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato la cifra individuale elettorale maggiore con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 267/2000".
- i commi 1 e 2 dell'art. 16 sono sostituiti dai seguenti:  
"1.1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.  
2. La giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
- il comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:  
"1. La giunta comunale si compone del sindaco che la presiede e di un numero massimo di quattro assessori, compreso il vicesindaco".
- Le lettere e), f), l), m), n), o), p). del comma 3 dell'art. 19 sono sostituite con le seguenti:  
"l) dispone in materia di liti, contenziosi, procedimenti giudiziari, autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto e nomina il difensore;  
m) approva transazioni;  
n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;  
o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;  
p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi".
- Allo stesso comma 3 dell'art. 19 è aggiunta la seguente lettera q):  
q) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente.
- le lettere a), l), m) del comma 1 dell'art. 21, sono sostituite dalle seguenti:  
"a) ha la rappresentanza generale dell'ente, compresa quella di stare in giudizio previa autorizzazione della giunta;  
l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
m) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri, eventualmente indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".
- l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:  
"In mancanza di personale di qualifica dirigenziale le relative funzioni, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi".
- le lettere a), c), del comma 3 dell'art. 27 sono sostituite dalle seguenti:  
"a) svolge compiti, di collaborazione nei confronti del sindaco, della giunta, del consiglio e dei responsabili delle unità organizzative di vertice nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;  
c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative di vertice e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato un direttore generale;"
- il comma 3 dell'art. 28 è abrogato.
- i commi n. 4 e n. 5 dell'art. 28 prendono rispettivamente il n. 3 e n. 4.

- il comma 6 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:  
"6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".
- il comma 3 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:  
"3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 35 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165".
- l'art. 32 è sostituito dal seguente:

**“Art.32  
Forme di gestione**

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
  2. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
  3. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.”
- Sono introdotti i seguenti articoli 34, 35, 36 e 37:

**Art. 34  
Istituzione**

1. Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al comma precedente determina altresì: la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed

aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

6. Il regolamento disciplina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e loro ulteriori requisiti specifici richiesti, la durata in carica, la posizione giuridica nonché le modalità di funzionamento.

**Art.35  
Modalità di nomina, designazione e revoca  
dei rappresentanti del Comune presso  
Enti e degli amministratori  
di Aziende ed Istituzioni**

1. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti nonché degli amministratori di aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività.

**Art. 36  
Società a prevalente capitale locale**

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

**Art. 37  
Gestione associata dei servizi  
e delle funzioni.**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana del Gargano, la Provincia e la Regione Puglia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

- gli articoli 38, 39, 40 e 41 vengono eliminati e gli articoli 42 e 43 prendono rispettivamente il n. 38 e 39.
- l'art. 44 è sostituito con il seguente art.40:

**Art. 40**  
**Controllo di gestione**

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti, secondo i principi e le modalità di cui agli articoli 147, 196, 197 e 198 del D.lgs. 267/2000.

- l'art. 45 è sostituito con il seguente art. 41:

**Art. 41**  
**Organizzazione sovracomunale**

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. Il Comune si avvale delle convenzioni, dei consorzi e degli accordi di programma previsti dalla normativa vigente in materia per conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati e per definire ed attuare opere ed interventi che richiedano azioni integrate e coordinate con altri enti.

- gli articoli 46, 47, 48 prendono rispettivamente i numeri 42, 43 e 44.

- il comma 2 dell'art.48 così come rinumerato 44 è sostituito dal seguente:

“2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 43 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti”.

- gli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, prendono rispettivamente il numero 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

- Il comma 1 dell'art. 49, rinumerato 45, è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 42 e dei principi della legge di riforma delle

autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.”

- il comma 2 dell'art. 54, rinumerato n. 50, è sostituito dal seguente:

“2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art.49 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato”.

- il comma 1 dell'art. 56, rinumerato n. 52, è sostituito dal seguente:

“1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 55, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali”.

- il comma 1 dell'art. 63, rinumerato n. 59, è sostituito dal seguente:

“1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie di documenti amministrativi richiesti nei modi e con i limiti previsti nell'apposito regolamento. L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo”.

- il comma 4 dell'art. 66, rinominato n. 62, è sostituito dal seguente:

“4. iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 del presente statuto”.

- l'art. 67, rinumerato 63, è sostituito dal seguente:

**Art.63****Modifiche dello Statuto - Rinvio**

Le modifiche statutarie sono disciplinate dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

- il comma 4 dell'art.68, rinumerato n. 64, è sostituito dal seguente:

“4. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 50 e commi 2 e 3 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui per-

dura la necessità”.

- l'art. 69, rinumerato n. 65, è sostituito come segue:

**Art.65****Norme transitorie e finali**

1. Il consiglio approva entro un anno dall'entrata in vigore, i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

2. Lo statuto entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

